

ad 10.400

**Iniziativa parlamentare
Retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale dei
brevetti**

**Rapporto del 25 febbraio 2010 della Commissione degli affari giuridici
del consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

del 5 marzo 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri,

conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl) vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto del 25 febbraio 2010 della Commissione degli affari giuridici del consiglio nazionale concernente la retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 marzo 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Parere

1 Situazione iniziale

La legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (Legge sul tribunale federale dei brevetti, LTFB)¹ prevede l'istituzione di un tribunale civile della Confederazione con competenza nelle controversie in ambito brevettuale. È previsto che il Tribunale federale dei brevetti inizi le sue attività il 1° gennaio 2011. Poiché fungono da base per la nomina dei giudici del Tribunale prevista durante la sessione estiva 2010, le disposizioni istituzionali e organizzative della legge sul Tribunale federale dei brevetti sono entrate in vigore il 1° marzo 2010².

La Commissione giudiziaria competente ha dedicato due sedute ai preparativi per la nomina dei giudici del Tribunale federale dei brevetti. In occasione della seduta del 20 gennaio 2010 la Commissione ha discusso, tra le altre cose, della retribuzione dei giudici ordinari.

La retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti è regolata dall'ordinanza sui giudici del 13 dicembre 2002³ che sarà modificata dall'ordinanza sui giudici del Tribunale federale dei brevetti del 20 marzo 2010⁴ la cui entrata in vigore è fissata al 1° marzo 2010. Conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza sui giudici, i giudici sono classificati nella classe di stipendio 33 secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale della Confederazione (OPers)⁵. L'importo massimo della retribuzione annua ammonta oggi a 228 976 franchi. Per il momento non è previsto che i giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti percepiscano assegni di funzione. Infatti, l'ordinanza sui giudici del Tribunale federale dei brevetti non modifica gli articoli 6 e 6a dell'ordinanza sui giudici che regolano il versamento degli assegni di funzione; i due articoli non si applicano pertanto ai giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti.

Temendo che il limite massimo fissato per lo stipendio annuo renda difficile attirare candidati qualificati per i due posti di giudice ordinario presso il Tribunale federale dei brevetti, la Commissione giudiziaria si è pertanto espressa a favore di un miglioramento delle loro condizioni di retribuzione. Con scritto del 21 gennaio 2010 la Commissione giudiziaria ha invitato le Commissioni degli affari giuridici a esaminare la sua richiesta e, se del caso, a depositare un'iniziativa parlamentare.

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato la questione in occasione della seduta del 28 gennaio 2010, e ha deciso di depositare un'iniziativa parlamentare⁶ tesa a modificare l'ordinanza sui giudici del Tribunale federale dei brevetti in modo da incrementare la retribuzione dei giudici ordinari.

¹ RS 173.41; RU 2010 513

² RU 2010 513

³ Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici); RS 173.711.2.

⁴ Ordinanza dell'Assemblea federale sui giudici del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici del Tribunale federale dei brevetti) del 20 marzo 2010; RS 173.411; RU 2010 529.

⁵ RS 172.220.1113

⁶ 10.400 Iv.pa. Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale: Retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti

Il 15 febbraio 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha accolto l'iniziativa. Il 25 febbraio 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso di modificare l'ordinanza sui giudici e ha adottato il Rapporto esplicativo. Conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento la Commissione ha invitato il Consiglio federale a esprimere il proprio parere.

2 Disegno della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone una modifica degli articoli 6 e 6a dell'ordinanza sui giudici. Il disegno prevede che il presidente del Tribunale federale dei brevetti e il secondo giudice ordinario del Tribunale, investito della funzione di vicepresidente o attivo nella direzione del Tribunale, ricevano un assegno non assicurato definito secondo la funzione. I giudici non di carriera attivi nella direzione del tribunale o investiti della vicepresidenza non ricevono invece alcun assegno poiché sono indennizzati in funzione del tempo dedicato all'attività esercitata in conformità con l'Ordinanza dell'Assemblea federale del 23 marzo 2007 sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali⁷.

Il disegno non prevede altri miglioramenti della remunerazione dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti; in particolare non è previsto un aumento dello stipendio massimo di cui all'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza sui giudici.

La Commissione giustifica la modifica sottolineando che i giudici ordinari rivestono funzioni chiave presso il Tribunale federale dei brevetti. Per consentire a quest'ultimo di soddisfare le attese è indispensabile che le funzioni chiave siano conferite a personalità competenti e dotate di una solida esperienza professionale. Il livello degli stipendi degli specialisti all'altezza di una posizione impegnativa sia dal punto di vista tecnico sia da quello linguistico è comparativamente alto. Il versamento degli assegni di funzione di cui agli articoli 6 e 6a dell'ordinanza sui giudici (tra i 10 000 e i 30 000 franchi) porterebbe la retribuzione annua dei giudici ordinari a un livello considerato conforme alle condizioni di mercato e concorrenziale dalle cerchie interessate, e pertanto ritenuto adeguato e idoneo ad attirare candidati qualificati.

3 Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale approva la modifica dell'ordinanza sui giudici nella forma proposta dalla Commissione degli affari giuridici. Ritiene i proposti miglioramenti della retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti per mezzo del versamento di assegni di funzione corretti e idonei allo scopo di raggiungere un livello salariale in linea con le condizioni di mercato.

Il Consiglio federale concorda con la Commissione degli affari giuridici per quel che concerne le funzioni chiave rivestite dai giudici ordinari presso il Tribunale

⁷ RS 172.121.2

federale dei brevetti. Essi garantiscono il corretto funzionamento del Tribunale e una giurisprudenza coerente e di qualità. Poiché l'attività dei giudici ordinari è decisiva affinché il Tribunale federale dei brevetti sia accettato e rispettato, l'occupazione dei due posti merita la massima considerazione.

Oltre ai fattori di motivazione intrinseci, che vista l'attrattiva dei posti di giudice a concorso sono sicuramente decisivi per una candidatura, a ragione la Commissione degli affari giuridici attribuisce grande importanza alla retribuzione quale elemento di motivazione estrinseco. In ragione del loro grado di specializzazione i candidati che soddisfano gli elevati requisiti tecnici e linguistici provengono da un contesto professionale molto ben retribuito. Una retribuzione che rispecchia le condizioni del mercato rappresenta pertanto un incentivo importante che contribuisce ad attirare candidati qualificati. Secondo il Consiglio federale gli stipendi versati presso i tribunali cantonali supremi, finora attivi nell'ambito di competenza del futuro Tribunale federale dei brevetti, costituiscono un elemento di confronto indicativo per valutare l'adeguatezza delle retribuzioni. Dal confronto emerge che lo stipendio annuale lordo massimo definito nell'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza sui giudici corrisponde al livello più basso della scala cantonale. Il versamento degli assegni previsti agli articoli 6 e 6a della legge sui giudici permette di proporre una remunerazione conforme alle condizioni di mercato e concorrenziale, benché non si raggiungano le retribuzioni annue massime versate dai tribunali cantonali superiori. La modifica dell'ordinanza sui giudici può dunque essere considerata opportuna e addirittura necessaria per attirare candidati qualificati. Il versamento degli assegni di funzione ai giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti non favorisce questi ultimi rispetto ai giudici degli altri tribunali federali, costituisce al contrario una parificazione delle condizioni. All'interno degli altri tribunali, infatti, chi esercita funzioni supplementari di gestione percepisce un'indennità di funzione.

Le spese supplementari per il personale sono sostenibili. Il presidente percepisce un assegno di 30 000 franchi mentre il secondo membro ordinario del Tribunale federale dei brevetti riceve un'indennità che varia tra i 20 000 franchi (se riveste la carica di vicepresidente) e i 10 000 franchi (se appartiene alla direzione del Tribunale ma non esercita la funzione di vicepresidente). L'aumento delle spese per il personale è pertanto limitato a un massimo di 50 000 franchi.

Il Tribunale federale dei brevetti si finanzia con tasse di giustizia e con contributi versati dall'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) (art. 4 LTFB). Le tasse di giustizia devono essere calcolate in modo da garantire alle parti un accesso adeguato al tribunale, consentendo al contempo a quest'ultimo di autofinanziarsi. Qualora le tasse di giustizia non permettano di coprire le spese del Tribunale federale dei brevetti, il finanziamento è assicurato dai contributi versati dall'IPI. Il computo include anche le spese per il personale supplementari generate dal versamento delle indennità ai giudici ordinari del Tribunale. Poiché l'IPI è finanziariamente autonomo, i contributi derivanti dalle tasse sui brevetti non peseranno sul bilancio della Confederazione. Tuttavia i tagli alle tasse operati negli ultimi anni e la crisi economica hanno ridotto le entrate dell'Istituto derivanti dalle tasse sui brevetti. Qualora non si assistesse a un rapido ritorno ai livelli di crescita degli scorsi anni, potrebbe pertanto rivelarsi necessario aumentare nuovamente le tasse annuali sui brevetti, al fine di garantire il finanziamento del Tribunale federale dei brevetti durante la fase iniziale e, se le tasse di giustizia non dovessero essere sufficienti nel lungo periodo, anche a più lungo termine. Un aumento moderato delle

tasse costituirebbe, per i titolari di brevetti in Svizzera e all'estero, il prezzo da pagare per disporre di una giurisprudenza migliore a livello nazionale.

Il Consiglio federale ritiene giustificate le rivendicazioni dell'iniziativa nella misura in cui gli assegni sono versati solo ai membri ordinari del Tribunale. Per tutti gli oneri supplementari legati all'adempimento delle loro funzioni, i membri non di carriera della direzione del Tribunale sono indennizzati in conformità con l'Ordinanza dell'Assemblea federale del 23 marzo 2007 sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali⁸.

4 Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di adottare il disegno.

⁸ RS 172.121.2